

PERSONALE

Assegno di natalità, dall'Inps nuove istruzioni

Via libera a nuove indicazioni riguardanti l'assegno di natalità. Lo ha comunicato l'Inps con il messaggio n. 261 del 19 gennaio 2017. Tutto ruota attorno alle nuove istruzioni nell'ambito della disciplina Isee.

Attestazioni Isee con omissioni o difformità sul patrimonio mobiliare

La procedura di gestione delle domande è stata implementata con una nuova funzionalità diretta a intercettare automaticamente le attestazioni Isee riportanti omissioni o difformità sui rapporti finanziari. Al riguardo, si ricorda che l'Istituto determina l'Isee sulla base delle informazioni autodichiarate dal cittadino, dei dati acquisiti dagli archivi dell'Agenzia delle Entrate e di quelli presenti nei propri archivi. In relazione ai dati autodichiarati nella Dsu, l'Agenzia delle Entrate effettua appositi controlli anche per verificare se vi sia corrispondenza tra quanto indicato dagli utenti nella sezione relativa al patrimonio mobiliare e le informazioni presenti nell'anagrafe dei rapporti. Se emergono omissioni o difformità tra i dati autodichiarati e le informazioni presenti nell'anagrafe dei rapporti, l'Agenzia rende disponibili all'Inps le anomalie evidenziando le specifiche delle omissioni/difformità, la data in cui è avvenuto il controllo, il protocollo della Dsu e i codici fiscali dei componenti il nucleo a cui si riferisce l'anomalia riscontrata. Con particolare riferimento al patrimonio mobiliare, qualora uno dei componenti del nucleo, nel compilare la Dsu, abbia ommesso o esposto in modo non corretto uno o più rapporti finanziari, nelle predette annotazioni sarà riportata la lista completa di tutti i rapporti finanziari riferiti a quel componente.

In caso di omissioni o difformità, il richiedente una qualsiasi prestazione ha due alternative possibili:

1) presentare domanda per la prestazione di suo interesse avvalendosi della stessa attestazione Isee recante l'annotazione delle omissioni o difformità. In questa ipotesi, l'ente erogatore può richiedere al cittadino idonea documentazione per comprovare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. La documentazione va chiesta esclusivamente dall'utente all'intermediario che ha comunicato i rapporti finanziari all'Agenzia delle Entrate;

2) presentare una nuova Dsu, con le informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte.

A partire, quindi, dal 1° gennaio 2017, la procedura intercetta le attestazioni Isee riportanti omissioni e/o difformità sui rapporti finanziari, sospendendo in automatico l'istruttoria della domanda (se si tratta di una domanda nuova), oppure il pagamento della prestazione (se questo è in corso) e invia automaticamente all'utente una comunicazione per l'avviso: dell'avvenuta sospensione di istruttoria o pagamento per omissioni e/o difformità presenti nella Dsu; della possibilità di presentare entro 30 giorni una nuova Dsu in linea con le risultanze dell'Agenzia delle Entrate; in alternativa, di produrre alla struttura Inps la documentazione dell'intermediario che ha comunicato i rapporti finanziari alle Entrate, per consentire all'Inps, quale ente erogatore, di verificare la completezza e veridicità dei dati indicati nella Dsu già presentata. Tale documentazione dovrà essere prodotta alle strutture dell'Istituto da parte dell'utente entro dodici mesi dalla data di attestazione della Dsu viziata dalle omissioni/difformità.

La comunicazione è effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda (Pec dell'utente o del Patronato) o, in mancanza, all'indirizzo di residenza/domicilio del richiedente tramite raccomandata A/R postale. La sospensione perdurerà fino a quando l'utente non si sarà attivato, secondo una delle due predette opzioni (nuova Dsu o esibizione di idonea documentazione), per consentire alla struttura Inps competente di procedere al completamento dell'istruttoria.

Per le Dsu che saranno presentate dal 2017 nel corso degli ultimi mesi dell'anno, preme sin da ora richiamare l'attenzione sulla circostanza che la tempistica per sanare, con la presentazione della nuova Dsu, l'eventuale presenza di omissioni e difformità, si conclude necessariamente entro la fine dell'anno. Infatti, sulla base della normativa Isee, dal 1° gennaio di ogni anno cambia l'anno di riferimento dei redditi e dei patrimoni; pertanto, qualora la nuova Dsu sia presentata nell'anno successivo a quello di presentazione della Dsu viziata da omissioni o difformità, non sarà più possibile con la "nuova Dsu" indicare quelle informazioni omesse o difformi riferite all'anno precedente e le mensilità dell'anno a cui si riferiva tale Dsu viziata non potranno più essere recuperate. Diversamente, la nuova Dsu effettuata tempestivamente entro il 31 dicembre dello stesso anno di presentazione della Dsu viziata consentirà di ottenere l'erogazione delle mensilità di assegno riferite all'anno medesimo.

Isee corrente: validità e rinnovo

L'Isee corrente consente di aggiornare i dati reddituali di una Dsu già presentata, a causa di una modifica della situazione lavorativa di un componente che ha determinato una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo. Questa Isee ha validità due mesi dalla presentazione della Dsu Modulo sostitutivo, secondo le indicazioni riportate nel par. 9 della circolare Inps n. 171/2014.

Ciò detto, è possibile presentare domanda di assegno in presenza di un Isee corrente entro il bimestre di validità dello stesso se tale indicatore non è superiore alla soglia di legge di 25mila euro annui. In tal caso la procedura determina l'importo dell'assegno in base al valore dell'Isee corrente fino alla presentazione di una nuova Dsu. Ogni nuovo Isee, infatti, viene individuato in automatico dalla procedura di gestione dell'assegno. L'Isee corrente, prima della scadenza dei due mesi di validità, può essere rinnovato previa presentazione di un'altra Dsu Modulo sostitutivo. Altrimenti, scaduto l'Isee corrente, se non viene presentata una nuova Dsu modulo sostitutivo, verrà presa a riferimento l'ultima Dsu presentata e l'Isee ordinario rilasciato per effetto della stessa.

Ciò comporta che:

- ove l'Isee ordinario risulti superiore alla soglia di legge, la domanda sarà sospesa per la perdita del requisito reddituale e la procedura ne darà comunicazione all'utente;
- ove invece l'Isee ordinario risulti compreso tra i 7mila e i 25mila euro l'importo della mensilità di assegno spettante verrà rideterminato in 80 euro mensili.

All'atto della presentazione di una nuova Dsu ordinaria o di una Dsu Modulo sostitutivo verrà preso a riferimento l'indicatore derivante da tale Dsu sia per riattivare eventualmente l'erogazione dell'assegno sia per determinare l'importo della rata mensile spettante. L'utente che non sia in possesso di un indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec) dovrà scannerizzare e inviare il modello SR163, con allegata la copia di un documento d'identità in corso di validità, da una casella di posta elettronica ordinaria, alla casella istituzionale delle Prestazioni a sostegno del reddito della sede Inps competente per territorio. Gli indirizzi Pec e di posta istituzionale della Linea servizio Prestazioni a sostegno del reddito delle Strutture territoriali sono reperibili nel sito www.inps.it, nella sezione "Le Sedi Inps".

Resta fermo che, nel caso di impedimento all'invio on line, il modello può essere consegnato in originale presso la Struttura Inps territorialmente competente, con allegata copia del documento di identità del richiedente in corso di validità. Si ricorda che, in ogni caso, il pagamento della domanda rimane sospeso fino alla presentazione del modello SR163.

Isee minorenni unico indicatore per l'individuazione della soglia di legge

L'assegno di natalità spetta a condizione che il nucleo familiare del genitore richiedente, al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata della prestazione, sia in possesso di un Isee in corso di validità non superiore a 25mila euro annui. Per verificare la sussistenza del diritto e della misura dell'assegno di natalità occorre prendere a riferimento l'Isee minorenni del minore per il quale si richiede l'assegno. Il valore dell'Isee minorenni è riportato nella specifica tabella dell'attestazione, denominata "prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni".

Tale indicatore, in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra di loro, ove il genitore non convivente sia "componente attratta" o "componente aggiuntiva" differisce dall'ISEE ordinario. Per approfondimenti vedasi la citata Circolare n. 171/2014, paragrafo 7.

Parto gemellare e adozioni plurime: necessità di domanda di assegno per ciascun minore

In caso di parto gemellare e/o adozione plurima, è necessaria un'autonoma domanda per ogni figlio nato o adottato. Pertanto, ad esempio, nell'ipotesi di nascita o adozione di due o più gemelli, occorre presentare un'apposita domanda per ciascuno di essi (quindi due o più domande a seconda dei nati). A tal fine, al termine della compilazione e dopo l'invio della prima domanda l'utente può procedere all'inserimento delle successive mediante il pulsante NUOVA DOMANDA; in tal modo, il sistema predisporrà una successiva domanda con alcune delle informazioni richieste. Analoga precisazione vale in caso di adozioni o affidamenti plurimi, ossia avvenuti contestualmente.

Fonte: Il Sole 24 Ore del 23/01/2017

Autore: Giuseppe Rodà